

## SCHEDA 2

MISURA

ECOBONUS – Art. 1, comma 3, lettera a)

DESCRIZIONE

Proroga al 2018 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

- Con riferimento agli interventi di efficienza energetica la detrazione è:
  - 1) ridotta al 50 per cento per le spese relative per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  - 2) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
  - 3) prevista, nella misura del 65 per cento, per interventi relativi all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
  - 4) prevista al 50 per cento per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- La possibilità di cedere un credito pari alla detrazione fiscale spettante è estesa a tutte le tipologie di spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e non più solo agli interventi su parti comuni di edifici condominiali;
- Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico spetta, in alternativa alle detrazioni previste per i singoli interventi, la maggiore detrazione pari all'80 per cento per gli interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e pari all'85 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore.

OBIETTIVO

Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici

DESTINATARI

Persone fisiche e persone giuridiche

TEMPI

Anno 2018